

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE PASCALIS, DE MARIA, VALITUTTI, ARIOSTO

Presentata il 21 luglio 1966

Estensione ai sanitari ospedalieri della norma di cui al terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento, nell'articolo 4 ha esteso a tutti i parlamentari una norma, già dettata dalla legge 16 maggio 1954, n. 493, articolo 41 per i deputati, e che dispone il collocamento di ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare dei dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché dei dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato.

La norma trova il suo fondamento nella impossibilità, per i dipendenti pubblici soggetti al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e norme assimilate, di svolgere contemporaneamente una doppia attività. I pubblici impiegati sono in effetti tenuti alla osservanza di un orario di ufficio continuativo, devono essere disponibili anche per lavori straordinari, hanno l'obbligo di risiedere *in loco*, devono osservare metodi di lavoro comuni.

Di conseguenza il parlamentare che, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ha diritto di disporre del tempo necessario allo adempimento delle funzioni pubbliche, non è per ciò stesso in grado di svolgere le sue funzioni di impiegato.

Partendo da questa constatazione, l'articolo 4 della legge ha disposto il collocamento

di ufficio in aspettativa dei parlamentari pubblici impiegati per tutta la durata del mandato, introducendo contemporaneamente norme a salvaguardia sia della posizione giuridica già acquisita, sia delle aspettative di carriera del parlamentare.

E sorto peraltro, nell'applicazione dell'articolo 4 sopra richiamato, un dubbio interpretativo, perché la formulazione adottata sembra conferire alla norma una portata di carattere generale, che va ben oltre la volontà effettiva del legislatore, quale si desume dalla *ratio* indicata. In alcuni casi invece non solo non esiste il divieto per il pubblico impiegato di svolgere contemporaneamente altra attività, ma è al contrario espressamente previsto che l'impiegato possa dedicarsi ad altri lavori, nella misura in cui questi risultino concretamente compatibili con le funzioni pubbliche ad essi affidate.

Ciò accade in particolare per i sanitari ospedalieri ai quali è consentito sia di esercitare la libera professione, sia di assumere impieghi, anche presso cliniche private, sempre che ciò non si traduca in una illecita concorrenza nei confronti dell'ospedale.

Una applicazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nei confronti dei sanitari ospedalieri non solo dunque non sarebbe giustificata, ma sarebbe contraria alla volontà del legislatore: la legge 31 ottobre

1965, n. 1261, come risulta anche dal suo titolo (« determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ») non si proponeva infatti di introdurre nuove cause di incompatibilità per gli impiegati, ma traeva solo una conseguenza delle cause di incompatibilità già esistenti.

Una conferma di questa interpretazione è data poi dalla prassi costante, che si è formata con riferimento all'articolo 41 della legge 16 maggio 1954, n. 493, e per la quale la norma sull'obbligo del collocamento di ufficio in aspettativa non ha mai trovato applicazione nei confronti dei sanitari ospedalieri. E infine da aggiungere che se si opinasse diversamente, si attuerebbe una disparità di trattamento tra i parlamentari sanitari ospedalieri ed i parlamentari titolari di cattedre universitarie di materie cliniche, i quali, al pari dei

precedenti, cumulano il mandato parlamentare con il lavoro sanitario in clinica ed in più sono tenuti all'adempimento degli obblighi accademici, e, malgrado ciò, sono, per espressa disposizione del comma terzo dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, collocati in aspettativa solo su domanda.

È pertanto, onorevoli colleghi, che si presenta alla vostra equa considerazione la seguente proposta, che mira a dare una interpretazione autentica all'articolo 88, dichiarando esplicitamente che per i sanitari ospedalieri vale la stessa norma che già vige per i professori universitari; norma che appare conforme alla storia di questo Parlamento, che si è avvalso dell'apporto costante in ogni legislatura di sanitari che disinteressatamente hanno servito la cosa pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applica anche ai sanitari ospedalieri.